Prot. n° 0618 del 22 DIC. 2017

REGIONE SICILIANA
ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Via Roccazzo, 85 – 90136 Palermo
Partita IVA 00122000821
www.iszsicilia.it

Contratto per prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa

TRA

L'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, rappresentato dal Dott. Vito Sinatra nella sua qualità di Presidente del C.d.A, nato a Palermo il 29/06/1958, P.IVA 00122000821, domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia, via Roccazzo di seguito indicato come "ISZS"

E

il Sig. Giovan Battista Pola, C.F.: PLOGNB62C21G273X, nato a Palermo il 21/03/1962, residente a Monreale (PA), via Frassinelli e Mulini, n. 22, di seguito indicato come "collaboratore"

PREMESSO CHE

con Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33 pubblicata sulla G.U.R.S. 2 settembre 1997, n. 47, *di norme sulla protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio,* viene istituito presso l'ISZS il "Centro pubblico di smistamento e di riproduzione di fauna selvatica";

tra le finalità perseguite dall'Ente, l'art. 2 dello Statuto cosi recita alla lettera b) "la promozione dell'incremento ed il miglioramento del bestiame locale e delle altre specie animali il cui allevamento può costituire fonte di reddito, ivi comprese anche quelle di interesse faunistico- venatorio e quelle minori"; lettera g) la "produzione di esemplari di selvaggina autoctona destinati al ripopolamento attraverso l'istituzione di appositi di Centri pubblici di produzione di selvaggina"; lettera h) "la promozione e l'attuazione di programmi finalizzati alla tutela del patrimonio faunistico selvatico ed alla reintroduzione di specie rarefatte o scomparse, con riferimento all'esigenza del rispetto e del ripristino degli equilibri naturali e biologici; lettera i) "l'attuazione di programmi finalizzati alla produzione e diffusione di esemplari di interesse naturalistico, alimentare e/o venatorio appartenenti alla fauna tipica Siciliana, alla grossa fauna Europea ed alla fauna acquatica";

il Centro pubblico di smistamento e di produzione di fauna selvatica, istituito con Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, opera in stretta collaborazione con il servizio Faunistico –

Istituto Sperim. Zootecnico per la Sicilia - Palermo

B Pola

venatorio della Regione Siciliana e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia (IZS);

l'ISZS con atto prot. n.1249 del 14/03/2017, è partners di una attività di ricerca con la University of Veterinary Medicine Vienna, Konrad Lorenz Institute of Ethology, con sede a Vienna, sulla quaglia Europea (Coturnix coturnix);

con l'avviso prot. 5586 del 16/11/2017, è stata verificata la disponibilità di personale interno per la copertura della figura professionale di "operatore faunistico" nella gestione dell'allevamento della quaglia comune (*Coturnix Coturnix Coturnix*) della coturnice Sicilia (*Alectoris Graeca Whitakeri*) e della starna Italica (*Perdix Perdix Italica*), che è andato deserto;

- con Delibera n. 14 del 21/11/2017, il C.d.A ha approvato l'avviso pubblico, mediante procedura di comparazione, sulla base dei curricula presentati, per il conferimento di un incarico di Co.co.co ad un "operatore faunistico", della durata di 36 mesi, nell'ambito delle attività del Centro di produzione e smistamento della fauna selvatica dell'ISZS.
Tale operatore avrà il compito della gestione, dell'allevamento della quaglia comune (*Coturnix Coturnix coturnix*) della coturnice Sicilia (*Alectoris Graeca Whitakeri*) e della starna Italica (*Perdix Perdix Italica*);

- l'avviso in parola, è stato pubblicato in data 30/11/2017 è ripubblicato in data 01/12/2017 all'Albo dell'ISZS e sulla pagina WEB dell'Ente, per l'affidamento dell'incarico di "Operatore faunistico";

- la commissione esaminatrice, nominata con nota prot. n. 6379 del 14/12/2017, esaminati i curricula e la documentazione a corredo, nella seduta del 18/12/2017, ha valutato che l'unico aspirante Sig. Giovan Battista Pola, possiede i requisiti di ammissione fissati dall'avviso pubblico di selezione mediante procedura di comparazione sulla base dei curricula presentati, per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un "operatore faunistico" della durata di 36 mesi, nell'ambito delle attività del Centro di Produzione e Smistamento della Fauna Selvatica dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia;

Il C.d.A nella seduta del 21/12/2017 con Delibera n. 22 ha approvato il verbale della commissione esaminatrice, prot. n. 6500 del 18/12/2017 per l'incarico di Co.co.co. del Sig. Pola Giovan Battista, autorizzando la stipula del presente contratto.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, con espresso richiamo, in particolare, alle ragioni scientifiche ed istituzionali, nelle stesse riportate.

Articolo 2 – Oggetto della prestazione

Il collaboratore si impegna a svolgere una prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa, avente ad oggetto l'attività di "operatore faunistico" come esperto nella gestione dell'allevamento della quaglia comune (*Coturnix Coturnix Coturnix*) della coturnice Sicilia (*Alectoris Graeca Whitakeri*) e della starna Italica (*Perdix Perdix Italica*)", così meglio descritta:

- Organizzazione e coordinamento delle attività di produzione delle specie sopra indicate;
- Monitoraggio del loro stato di salute e di benessere;
- Monitoraggio e operatività diretta in tutte le fasi del ciclo di allevamento;
- Sviluppo di attività di supporto nell'espletamento dei progetti di ricerca, in collaborazione con altri Enti e/o Istituti Universitari.

Il collaboratore, nella sua qualità di operatore faunistico, svolgerà le attività oggetto del presente contratto personalmente, nel rispetto delle direttive impartite dal Direttore dell'ISZS, con piena autonomia lavorativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e non potrà avvalersi di sostituti.

Nelle piene facoltà fornite al Collaboratore di autodeterminarsi le fasi e le modalità di esercizio del proprio apporto professionale e di lavoro, le parti si danno atto che tali fasi e modalità, saranno rese nell'arco delle fasce orarie di lavoro, adottate dall'Ente.

Articolo 3 – Durata della collaborazione e sede di lavoro

1. La prestazione dovrà essere resa a decorrere dal 22/12/2017 con termine fissato il 31/12/2020, ferme restando le disponibilità di bilancio annuale sull'apposito capitolo di spesa, che rimangono vincolanti.
2. Con riferimento alle finalità istituzionali esplicitate in premessa, che formano parte integrante sostanziale del presente contratto, il periodo di vigenza di conferimento dell'incarico è stabilito, in maniera condizionata, in 36 mesi, naturali e consecutivi, dalla sua data di esecutività, fatta salva la piena disponibilità amministrativa e contabile delle somme interessate, che permetta il rispetto della durata prevista dal bando di selezione. Nel caso in cui le predette disponibilità finanziarie, non dovessero consentire di mantenere l'impegno del presente contratto, senza che ciò possa in alcun modo dipendere da una scelta arbitraria del committente, il presente contratto si intenderà risolto, con l'effetto dalla data del verificarsi della indisponibilità in parola.
3. La sede di lavoro ove svolgere l'incarico, si intendente fissata presso la sede centrale dell'Ente, in Palermo.
4. In relazione alle necessità di lavoro, le attività potranno essere altresì svolte presso altre sedi dell'Ente o eventuali altre strutture di ricerca e/o Universitarie, in relazione alla specifica attività da svolgere. Tali eventualità dovranno sempre e comunque essere autorizzate dell'Ente, senza alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 4 – Disciplina del Corrispettivo

1. Il corrispettivo della prestazione oggetto del presente contratto è di €. 25.000,00 (venticinquemila/00), annuali, comprensivo degli oneri fiscali e contributi a carico dell'ISZS. La spesa graverà per € 2.083,34 a gravare sul Cap. 61 del bilancio dell'ISZS per l'anno 2017 e € 25.000,00 annuali, per i successivi anni 2018-2019-2020
2. La prestazione, trattandosi di collaborazione coordinata e continuativa, non dà diritto al trattamento di fine rapporto ed è soggetta al trattamento previdenziale INPS di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della legge 08.08.1995, n. 335 ed al Decreto del Ministero del Lavoro n. 281/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La prestazione rientra nel campo di applicazione delle ritenute assicurative INAIL di cui all'art. 5 del D.Lgs 38/2000, in quanto l'attività è soggetta a tutela assicurativa.

4. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in n. 12 rate mensili posticipate, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

   Ogni 6 mesi dalla data di stipula del presente contratto, il collaboratore dovrà presentare al Direttore una relazione sull'attività svolta e al termine di ogni anno una relazione finale sui risultati ottenuti.

5. Ai fini della liquidazione il collaboratore, dovrà presentare alla Segreteria:

   -Richiesta di accreditamento del corrispettivo presso un istituto di credito (istituto bancario – ABI E CAB – n. c/c) o indicazione di altra modalità di pagamento.

6. Il collaboratore, si impegna alla restituzione dei corrispettivi percepiti, nel caso in cui il Direttore dell'ISZS, nel cui interesse è stato espletato l'incarico, dichiari che la prestazione non è stata eseguita regolarmente e coerentemente con l'incarico ricevuto.

Articolo 5 – Rimborso spese

1. Le spese sostenute per trasferte, se preventivamente autorizzate dal Direttore dell'ISZS, saranno rimborsate secondo quanto previsto dal CCNL, relativamente al trattamento di missione per i dipendenti delle Organizzazioni degli Allevatori Consorzi ed Enti Zootecnici.

2. La relativa spesa graverà sul Cap. 14 del bilancio del Bilancio dell'ISZS.

Articolo 6 – Obblighi ed oneri accessori a carico del collaboratore

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il collaboratore entri in possesso nello svolgimento della prestazione, dovranno essere considerati riservati e di esclusiva proprietà dell'Ente e pertanto ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione e/o uso improprio.

2. Il collaboratore, con la sottoscrizione del presente contratto, autorizza espressamente il l'ISZS al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti connessi e conseguenti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il collaboratore dichiara di aver preso conoscenza del regolamento sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

4. Il collaboratore provvede, limitatamente al periodo di svolgimento della sua prestazione alla copertura assicurativa personale e per responsabilità civile conto terzi.

5. Il collaboratore solleva l'ISZS da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose, che possano derivare da modalità improprie nell'espletamento dell'incarico.

Articolo 7 – altre disposizioni

Nei casi di gravi inadempienze, segnalate dal responsabile tecnico dell'Ente, il contratto potrà essere risolto unilateralmente ed anticipatamente, previa contestazione formale. La revoca è immediata e d'ufficio, senza la procedura di cui sopra, nei seguenti casi:

mancato inizio delle attività nel termine stabilito;

ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a 15 giorni consecutivi;

grave violazione del regime di incompatibilità.

In caso di recesso dal contratto, il collaboratore è tenuto a darne un preavviso di almeno 30 giorni; in caso di mancato preavviso, l'Amministrazione tratterà o recupererà un importo corrispondente alla retribuzione, per il periodo di preavviso non dato (30 giorni);

Nel caso in cui il collaboratore, entro i termini di scadenza fissati dall'art.3 comma 4 e comunque entro il termine di scadenza fissato dal presente contratto, non abbia portato a termine quanto previsto, l'ISZS avrà la facoltà di risolvere il contratto in parola, con recupero degli importi corrisposti per il periodo della mancata prestazione, salvo il risarcimento dei danni nel caso che, dalla mancata prestazione, sia derivato un danno all'Amministrazione stessa, anche sottoforma di perdita di eventuali finanziamenti o contributi.

Tale penale, non viene applicata qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, non imputabile al collaboratore e riconosciute dall'Ente.

Per l'espletamento degli incarichi di cui al presente contratto, il collaboratore potrà utilizzare mezzi e strumenti propri e/o mezzi e strumenti che l'Ente metterà a disposizione, coordinandosi con il responsabile tecnico, al fine di determinarne le modalità di utilizzo.

Il presente contratto non da luogo a diritti automatici in ordine all'accesso nei ruoli dell'Ente, con esclusione assoluta di qualunque rapporto di tipo subordinato e ne espressamente esclusa la tacita proroga. Qualsiasi eventuale modifica del presente contratto, dovrà essere conforme alle Leggi in vigore e risultare da atto sottoscritto da entrambi le parti.

Articolo 8 - disposizioni finali

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, si richiamano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile in materia di obbligazioni, contratti e di prestazione d'opera.

Il presente contratto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro.

L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze e corrispettivi è a carico del collaboratore.

Per eventuali controversie relative all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Palermo.

Palermo lì.....,

IL Presidente dell'ISZS)
(Dott. _____)

IL COLLABORATORE
(Sig. _____)
Giovan Battista Pola

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c, il collaboratore dichiara di aver letto tutte le clausole e i patti contenute nelle premesse e negli articoli del presente contratto e di approvarli integralmente senza riserva alcuna.

IL COLLABORATORE
Giovan Battista Pola